Nuova convenzione tra ElCom-ESTI-UFE

La ElCom sarà ora considerata quale autorità specializzata nella procedura del piano settoriale e di approvazione dei piani | Nella procedura del piano settoriale e in quella di approvazione dei piani, in determinati casi la ElCom deve ora essere consultata quale autorità specializzata ai sensi dell'art. 62*a* della Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010). Ciò significa che l'ESTI risp. l'UFE deve invitare la ElCom ad esprimere un parere.

ISABELLE HERGER, DANIEL OTTI

Con la sottoscrizione della «Convenzione in merito alla consultazione nella procedura per impianti elettrici» (consultabile all'indirizzo www.esti.admin.ch) nel marzo 2018, l'ESTI ha definito con la Commissione federale dell'energia elettrica ELCom e con l'Ufficio federale dell'energia UFE in quali casi si deve richiedere un parere alla ElCom quale autorità specializzata. Il senso e lo scopo di questa convenzione è di coinvolgere la ElCom nella procedura di approvazione dei piani in caso di (grandi) progetti significativi dal punto di vista della tecnica dell'approvvigionamento (tenendo in considerazione gli aspetti di economicità).

La procedura e le singole autorità

Per la costruzione o la modifica di impianti elettrici occorre di principio un'approvazione dei piani dell'ESTI o dell'UFE (art. 16 LIE[1]). Qualora si tratti di linee ad alta tensione con una tensione nominale di 220 kV e superiore (50Hz), esse possono essere approvate soltanto se in precedenza sono state definite dato acquisito in una procedura del piano settoriale (art. 1*a* cpv. 1 OPIE[2]). Tali linee vengono stabilite nel piano settoriale elettrodotti (PSE). A determinate condizioni è possibile rinunciare alla loro determinazione nel PSE.

Dopo la ricezione di una domanda, l'ESTI verifica tra l'altro, se devono essere consultate le autorità specializzate della Confederazione. L'art. 62*a* cpv. 1 LOGA prevede infatti che, qualora sia contemplato l'accentramento delle decisioni presso una sola autorità (autorità direttiva), questa chieda un parere alle autorità specializzate interessate prima di prendere una decisione. Il termine per l'inoltro di questi pareri è di regola di due mesi (art. 62*a* cpv. 3 LOGA).

L'**ESTI**, quale autorità di vigilanza e di controllo per gli impianti elettrici, è l'autorità decisionale/direttiva primaria nella procedura di approvazione dei piani (art. 16 cpv. 2 lett. a LIE). Nella procedura di rinuncia al PSE e nella procedura del piano settoriale, nonché nella procedura dopo l'invio all'UFE, l'ESTI è coinvolta quale autorità specializzata della Confederazione per quanto attiene alla sicurezza degli impianti elettrici.

L'**UFE** è l'autorità decisionale/direttiva secondaria nella procedura di approvazione dei piani. Inoltre, compete all'UFE la direzione della procedura del piano settoriale, nonché la decisione se è necessario svolgere una procedura di piano settoriale risp. di rinuncia al PSE (art. 1*a* cpv. 4 e 5 OPIE).

La **ElCom** è l'autorità di regolazione statale indipendente del settore elettrico. Essa vigila, tra l'altro, sulla sicurezza dell'approvvigionamento elettrico, sul rispetto della legge sull'approvvigionamento elettrico e della legge sull'energia, sorveglia i prezzi dell'energia elettrica e decide in qualità di autorità giudiziaria in caso di divergenze concernenti l'accesso alla rete. Nel suo ruolo quale autorità specializzata nella procedura di approvazione dei piani, essa deve in particolare verificare se il progetto pianificato è anche il più conveniente dal profilo tecnico ed economico (per quanto attiene alla sicurezza dell'approvvigionamento, nonché alle condizioni di raccordo).

Quando la ElCom deve essere consultata in qualità di autorità specializzata?

Con la conclusione di questa convenzione la ElCom viene ora coinvolta quale autorità specializzata ai sensi dell'art. 62*a* LOGA nella procedura del piano settoriale e di approvazione dei piani. Per quanto attiene le singole procedure significa quanto segue:

Procedura di rinuncia al PSE

L'UFE richiede alla ElCom un parere contemporaneamente alle altre autorità specializzate della Confederazione e del/dei cantone/i interessato/i impartendole i medesimi termini; tuttavia la ElCom può rinunciare a fornire un parere. Qualora questioni pendenti concernenti l'obbligo del piano settoriale possano essere chiarite senza svolgere una procedura di rinuncia al PSE, si deve chiedere alla ElCom un parere solo se il progetto concerne una linea in cavo più lunga di 2 km.

Procedura del piano settoriale

Grazie a questa convenzione la ElCom ha la possibilità di partecipare con un rappresentante a tutti i gruppi di accompagnamento specifici per il progetto. Alla ElCom viene richiesto un parere dall'UFE congiuntamente alle altre autorità specializzate della Confederazione ed entro i medesimi termini. Essa può rinunciare, sia a fornire un parere, che a partecipare al gruppo di accompagnamento.

Procedura di approvazione dei piani

L'ESTI richiede alla ElCom un parere contemporaneamente alle altre autorità specializzate della Confederazione

e del/dei cantone/i interessato/i e impartendole i medesimi termini, se devono essere costruite linee aeree superiori ai 5 km di lunghezza al livello di rete 1 nel quadro di una procedura ordinaria. Per cablaggi superiori ai 2 km di lunghezza ai livelli di rete 1 e 3, la ElCom viene consultata sia nella procedura ordinaria sia in quella semplificata. Su sua richiesta, la ElCom può anche fornire un parere in altri singoli casi particolari.

Procedura in caso di divergenze tra le autorità specializzate

Nella procedura di rinuncia al PSE e nella procedura del piano settoriale

In caso di divergenze tra la ElCom e l'UFE o gli uffici del DATEC, decide il DATEC. Qualora nella procedura del piano settoriale la decisione del DATEC diverga dal parere della ElCom, quest'ultimo non deve essere indicato dal DATEC nella richiesta di definizione di una zona/un corridoio di pianificazione presentata al Consiglio federale.

Nella procedura di approvazione dei piani

Qualora sussistano delle divergenze tra la ElCom e l'ESTI o gli altri uffici e non possano essere eliminate, l'ESTI trasferisce il caso all'UFE conformemente all'art. 16 cpv. 2 lett. b LIE. Qualora neppure l'UFE sia in grado di eliminare le differenze, viene svolta la procedura di eliminazione delle differenze ai sensi dell'art. *62b* LOGA. La ElCom ha in questo contesto la medesima posizione delle unità amministrative del DATEC. Ciò significa che, sulla base di questa convenzione, la ElCom viene trattata come un'autorità specializzata benché non lo sia effettivamente. Tuttavia alla ElCom viene attribuita questa posizione speciale solo nel quadro della procedura di approvazione dei piani; non vale per le altre procedure della Confederazione.

Qualora non si raggiunga un accordo nella procedura di eliminazione delle divergenze, decide l'UFE (cfr. art. *62b* cpv. 3 LOGA). In caso di divergenze sostanziali, l'UFE viene istruito dal DATEC sul modo in cui si deve decidere. Contrariamente alla procedura del piano settoriale, l'opinione (di diverso tenore) della ElCom deve essere riportata nella motivazione della decisione di approvazione dei piani.

Applicazione della convenzione alle procedure in corso

La nuova convenzione è valida da subito e si applica anche alle procedure in corso. Ciò significa che per le procedure già in corso si deve richiedere un parere alla ElCom a posteriori, se secondo la convenzione, lo stesso dovrebbe essere richiesto in una nuova procedura. Passi procedurali già compiuti non devono tuttavia essere ripetuti.

Riassunto

Nel quadro di una procedura di rinuncia al PSE, di una procedura del piano settoriale e di una procedura di approvazione dei piani, in determinati casi la ElCom deve ora essere consultata quale autorità specializzata ai sensi dell' art. *62a* LOGA. L'ESTI risp. l'UFE richiede alla ElCom un parere contemporaneamente alle altre autorità specializzate della Confederazione e del/dei cantone/i interessato/i impartendole i medesimi termini.

Nella procedura di approvazione dei piani la ElCom deve essere consultata solo per determinati progetti ai livelli di rete 1 e 3. Le divergenze devono possibilmente essere eliminate di comune accordo. Qualora le divergenze non possano essere appianate, decide il DATEC nella procedura di rinuncia al PSE e nella proceduta del piano settoriale. Nella procedura di approvazione dei piani si deve svolgere una procedura di eliminazione delle divergenze ai sensi dell'art. *62b* LOGA. In caso di procedure già in corso, si deve richiedere un parere a posteriori se lo stesso avrebbe dovuto essere richiesto secondo la convenzione.

Autori
Isabelle Herger, giurista del Servizio giuridico ESTI
Daniel Otti, direttore ESTI

[1] Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE; RS 734.0)

[2] Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE; RS 734.25).

Contatto

Sede centrale
Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf
Tel. 044 956 12 12
info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch

Succursale
Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI
Route de Montena 75, 1728 Rossens
Tel. 021 311 52 17
info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch